



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del 09/10/2025

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 285/1992 EX ART. 142 E 208 - ESERCIZIO 2026-2028

L'anno duemilaventicinque addì 09 del mese di ottobre alle ore 11:10, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Presente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 8

Totale Assenti 0

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede:

- Al comma 1 che: *"i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed afferenti delle Ferrovie dello Stato o delle Ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni"*;
- Ai commi 4 e 5-bis che una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada è destinata:
 - a) *In misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
 - b) *In misura non inferiore a un quarto della quota al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
 - c) *Per la restante quota, ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti e conducenti di motocicli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica oltre a interventi destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;*

Dato atto, ai sensi dell'art. 208 comma 5-bis del Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, annualmente destinata al miglioramento della circolazione sulle strade può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Altresì, i proventi derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada possono essere impiegati per finanziare l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del nuovo CCNL;

Visto altresì l'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 che:

- Al comma 12 bis testualmente recita: *"i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 20*

giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002 n. 168 e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli Enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella Regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

- Al Comma 12 ter stabilisce che "gli agenti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2019 il quale all'art. 1 comma 1 dispone: "... gli Enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza di cui agli articoli 208, comma 1, e 142 comma 12-bis, del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Considerato che, nell'ambito della formulazione del bilancio di previsione, i Comuni devono determinare con deliberazione della Giunta, la destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della Strada in quote percentuali da destinarsi secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia;

Dato atto quindi che si deve i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada e ad un utilizzo tale da garantire il rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dagli articoli n. 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visti l'allegati A – relativo alla ripartizione dei proventi derivanti dall'art. 208 CdS e l'allegato B – relativo alla ripartizione dei proventi derivanti dall'art. 142 CdS;

Visti:

- Il D.P.R. n. 495/1992;
- La Legge n. 120/2010

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;

1. di approvare gli allegati A e B "piano di riparto dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per le violazioni del codice della Strada ex art. 142 e 208 esercizio 2026" che costituiscono parte

integrante del presente provvedimento;

2. di destinare la somma indirizzata, ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 208 C.d.S., per il finanziamento, quota parte, dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del nuovo CCNL;
3. di destinare la somma indirizzata, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 208 C.d.S., per il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di Polizia Locale;
4. di dare mandato all'Ufficio Personale di provvedere agli atti di propria competenza in materia di liquidazione delle somme spettanti al fondo PERSEO;
5. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.LGS 1992 e ss.mm.ii..

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
SQUERI FRANCESCO**

**II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA**